

CAMPAGNA ASSICURATIVA 2024
POLIZZA COLLETTIVA
RISCHI AGEVOLATI
N° 1/0606/2024

Ai sensi D. Lgs n° 102/2004 e s.m.i., in attuazione a quanto previsto nel PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) e s.m.i., per i soli effetti previsti dall'art. 37 del Reg. UE 1305/2013 e s.m.i., dal Piano Strategico della PAC 2023-2027, nonché dal D.M. annuale relativo al Piano Gestione del Rischio in Agricoltura (P.G.R.A.).

Società

Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Via Ignazio Gardella, 2 – 20149 Milano

Contraente

Consorzio CO.DI.PA. Verona
Stradone Porta Palio, 8 – 37122 Verona

Vittoria Assicurazioni S.p.A. di seguito denominata Società – prende atto che il Condifesa in indirizzo – di seguito indicato Contraente – ha deliberato di ricorrere per la difesa contro i danni da:

Grandine, Vento forte, Eccesso di Pioviggia, Eccesso di neve, Gelo/Brina, Alluvione, Siccità, Sbalzo termico,
Vento caldo, Ondata di calore, Colpo di sole

alla copertura assicurativa delle produzioni:

ARBOREE ED ERBACEE

degli associati al predetto Condifesa alle condizioni, tariffe e modalità concordate con la Società nella presente **POLIZZA COLLETTIVA** che ha effetto dalle ore 12.00 del **21 Marzo 2024** e scadenza alle ore 12.00 del 31 dicembre 2024.


La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione, secondo quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione.

Formano parte integrante della presente **POLIZZA COLLETTIVA**, che il Contraente dichiara di conoscere e accettare:

- 1) DIP Base;
- 2) DIP Aggiuntivo;
- 3) Condizioni Normative Generali di Assicurazione;
- 4) Tariffe.

Il Contraente

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Matteo Campaner


A tale proposito si definisce:

1.A) GLOSSARIO:

BBCH 73: grado della scala internazionale BBCH della fenologia della vite che corrisponde allo stadio di sviluppo degli acini che raggiungono le dimensioni di un grano di pepe e i grappoli iniziano a piegarsi verso il basso.

1.B) CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI DI ASSICURAZIONE

1.B.1) FRANCHIGIE - SCOPERTO

Sconti per l'adozione di franchigie superiori:

tipologia B, C e F - per il tasso complessivo della grandine e vento forte:

- da 10 a 15 sconto 15%
- da 10 a 20 sconto 27%
- da 10 a 30 sconto 40%

Scoperto: abrogato scoperto bio per prodotto Uva da Vino.

1.B.2) ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

A parziale modifica dell'Art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione, i prodotti colpiti dalle avversità atmosferiche non possono essere oggetto di assicurazione, salvo quanto previsto al successivo punto A.

A. Danni anterischio dichiarati

Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, Vittoria Assicurazioni S.p.A. potrà autorizzare la copertura sempreché l'Assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nel certificato o in apposito allegato:

"L'Assicurato dichiara che le partite n° sono state colpite da evento anterischio del che ha provocato danni lievi. L'Assicurato e Vittoria Assicurazioni S.p.A. concordano che tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo nel caso in cui si verificano eventi atmosferici assicurati successivi alla decorrenza della garanzia. L'Assicurato prende altresì atto che Vittoria Assicurazioni S.p.A. si riserva, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di assicurazione, di annullare dall'origine il certificato stesso. Nelle more il contratto è comunque operante."

B. Danni anterischio non dichiarati

Qualora il perito accerti l'esistenza di danni da eventi atmosferici in garanzia avvenuti prima della decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale riserva a favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. indicando trattarsi di danno anterischio non dichiarato.

Nel caso fossero accertati anche danni eventi atmosferici in garanzia avvenuti nel periodo di validità dell'assicurazione il perito, oltre alla formale riserva a favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. come anzidetto, indicherà sul bollettino di campagna le percentuali di danno sia per il danno complessivo di tutti gli eventi atmosferici in garanzia, sia per quello di eventi atmosferici anterischio in deduzione.

Le parti convengono che in caso di danni anterischio non dichiarati, non sarà corrisposto alcun indennizzo anche per le grandinate successive alla decorrenza della garanzia.

C. Corresponsione del premio

Per entrambi i casi sopraindicati il premio è dovuto per intero.

1.B.3) UVA DA VINO DANNO DI QUALITÀ'

La garanzia "danno di qualità" opera a partire dalla formazione dell'acino.

Danno da eccesso di pioggia

Garanzia attiva nei venti giorni precedenti e cinque giorni successivi alla data di raccolta della cantina sociale di riferimento della zona.

TABELLA LIQUIDAZIONE – UVA QUALITA' EXTRA 002D000 – PACCHETTO GR+VF+EP

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	Coefficiente % massimo
metà ed oltre di acini danneggiati	50
meno della metà di acini danneggiati	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati

La decorrenza della estensione della garanzia al danno di qualità avverrà sempre successivamente alla formazione dell'acino (grano di pepe, fase BBCH 73) e la sua applicazione verrà parametrata secondo quanto riportato nella seguente tabella riportante la percentuale di applicazione:

Percentuale di applicazione della Tabella 002D000

Intervallo di applicazione (espresso in termini di fasi fenologiche della scala BBCH)	Coefficiente % da applicarsi a quanto determinato nella precedente Tabella 002D-1
Grano di pepe (BBCH 73) – Invaatura (BBCH 83) esclusa	70
Invaatura (BBCH 83) compresa – Fine raccolta	100

1.B.4) PRODOTTO UVA DA VINO

Liquidazione proporzionale dei danni indipendentemente dalla destinazione dell'uva.

1.B.5) PRODOTTO UVA DA VINO – NUOVI IMPIANTI

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione.

1.B.7) PRODOTTO UVA DA VINO – UVA CORVINA E CORVINONE

In caso di grandine sulle varietà Corvina e Corvinone, il disseccamento parziale o totale del grappolo sarà considerato danno diretto sempreché non vi siano presente significative di fitopatie o infezioni fungine.

2. ALTRI ACCORDI

2.A) TERMINE DI ACCETTAZIONE DEI CERTIFICATI

I termini di accettazione dei certificati di assicurazione (**salvo proroghe definite e comunicate dal MASAF**) sono quelli indicati nel P.G.R.A. 2024.

2.B) TARIFFE MASSIME: le tariffe massime applicate sono indicate in allegato.

2.B.1) IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTIGRANDINE

In presenza di reti antigrandine, in piena efficienza, le tariffe relative al Rischio Grandine, saranno ridotte del 60% se l'Assicurato dichiarerà nel certificato che trattasi di colture protette da reti antigrandine soprachioma.

2.C) PREZZI DI ASSICURAZIONE DEI PRODOTTI: comunicati dal Contraente.

2.D) SOGLIA DI ACCESSO ALL'INDENNIZZO

La forma di assicurazione prevista per tutti i prodotti prevede applicazione di soglia d'accesso all'indennizzo secondo la normativa vigente.

2.E) MODALITA' DI ASSUNZIONE DEI RISCHI – REDAZIONE DELLE POLIZZE

I certificati di assicurazione devono essere compilati in ogni loro parte a cura dell'Intermediario, indicando:

- gli eventi atmosferici posti in copertura;
- il comune di ubicazione dei rischi;
- i quantitativi espressi in quintali e il valore assicurato;
- i riferimenti catastali: fogli di mappa e particelle corrispondenti con il piano colturale del fascicolo aziendale, ovvero del Piano di Gestione Individuale del Rischio (PGIR);
- le franchigie applicate;
- la soglia di danno;
- la tariffa applicata;
- l'importo del premio;
- la superficie espressa in ettari di ogni singola partita con l'indicazione di quattro decimali; per il prodotto uva da vino la superficie assicurata, sempre espressa in ettari portante quattro decimali, deve trovare esatta corrispondenza al potenziale vitivinicolo dell'azienda assicurata;
- l'indicazione del prodotto e varietà ed i relativi codici;
- per le specie arboree il numero di piante;
- per le colture erbacee data di semina o trapianto;
- la presenza di impianti di difesa attiva di reti antigrandine e/o irrigazione con relativa specificazione della tipologia; in presenza di reti antigrandine, il certificato dovrà riportare anche l'indicazione e la scelta fatta secondo quanto indicato al punto 2.B.1., garanzia Tipo A o Tipo B;
- la presenza di coperture integrative non agevolate che assicurano il medesimo bene indicato nel certificato stesso;
- data di raccolta per partita;
- nel caso in cui per le produzioni biologiche venga applicato un prezzo maggiorato, nei limiti previsti dalle norme ministeriali, sul certificato deve essere riportata la dicitura: "Trattasi di produzione biologica." e allegato l'attestato dell'organismo di controllo preposto.

Sui certificati sarà riportata la seguente indicazione:

"L'Assicurato è obbligato a fornire ai Periti la planimetria catastale relativa a ciascuna partita assicurata."

Altre dichiarazioni potranno, per motivi di spazio, far parte di un allegato al certificato, e potrà anche essere predisposta dal Contraente una Dichiarazione del Socio.

Ai certificati dovrà essere allegato il Piano di Gestione Individuale del Rischio (PGIR).

I certificati, firmati dal Socio, saranno redatti in cinque esemplari e consegnati al Contraente per la convalida.

Il Contraente provvederà ad evidenziare i certificati di assicurazione relativi ai Soci nuovi.

L'Intermediario dovrà far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione e relativi allegati, compresa la "Dichiarazione del Socio" predisposta dal Contraente, entro 8 giorni dalla data di spedizione del mod. A/500 (elenco certificati) nel quale sono indicati.

I certificati di assicurazione, convalidati dal Contraente, entro 15 giorni dal loro ricevimento, saranno ritirati dall'Intermediario a sue spese.

Il Contraente provvederà tempestivamente, e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla consegna dei certificati agli uffici del Contraente, ad informare per iscritto la Società e l'Intermediario della mancata convalida dei certificati di assicurazione.

La copia del certificato di assicurazione di competenza del Socio verrà restituita all'Assicurato, a cura dell'Intermediario, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato stesso.

Prima del pagamento dei premi da parte del Contraente, come previsto al successivo punto 11, la Società emetterà le polizze riepilogative dei certificati assunti e le trasmetterà al Contraente stesso per la sottoscrizione.

2.F) COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI

Il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate.

La Società prende atto dell'impegno del Contraente di versare a Vittoria Assicurazioni S.p.A. presso l'Istituto Bancario Banca Passadore - Iban IT45W033320160000001112621, l'importo del premio calcolato come sopra detto.

Accertato l'avvenuto pagamento dell'intero premio, Vittoria Assicurazioni S.p.A. rilascerà quietanza di pagamento alla quale allegherà dettaglio per Socio e relativo premio.

I premi saranno versati dal Contraente con valuta fissa per Vittoria Assicurazioni S.p.A. il **28/11/2024**.

2.G) PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI

Vittoria Assicurazioni S.p.A. provvederà al pagamento degli indennizzi direttamente ai Soci aventi diritto a partire dal **13/12/2024** ed entro il 31 dicembre 2024.

Il pagamento degli indennizzi non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso del premio dovuto nella sua totalità, dal Contraente. Nel caso di ritardi o insolvenze il pagamento degli indennizzi resterà sospeso fino al regolare introito del premio anzidetto.

2.H) INSOLVENZA DEI SOCI

Il Contraente segnala entro il **28 Novembre 2024** eventuali insolvenze nel pagamento del contributo dei propri Soci. In tal caso, in presenza di consenso espresso dal Socio tramite dichiarazione scritta, la Società depositerà direttamente al Contraente, tramite bonifico su coordinate IBAN indicate da quest'ultimo, l'importo dell'indennizzo maturato.

Ai fini della dichiarazione di consenso da parte del Socio, si fa riferimento alla clausola di morosità* contenuta nell'Autocertificazione predisposta dal Contraente debitamente sottoscritta dal Socio stesso in occasione della stipula del certificato di assicurazione. Il Contraente rilascerà quietanza liberatoria a favore della Società.

*Clausola morosità:

IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA

· In caso di mancato o ritardato versamento dei contributi associativi legittimamente richiesti dal Condifesa, la Compagnia assicuratrice a versare, ai sensi dell'art.1891 c.c., l'eventuale indennizzo a Condifesa (al quale pertanto, a tale scopo, viene espressamente attribuito il diritto di esercitare i diritti derivanti dal contratto di assicurazione); il Condifesa rilascerà quietanza liberatoria alla Compagnia, dandone tempestiva comunicazione al socio, cui verserà la parte di indennizzo eventualmente eccedente il debito consortile, avuto anche riguardo alla restituzione delle anticipazioni dei contributi;

· Condifesa, che viene quindi a ciò espressamente delegato, ad incassare, qualora previsto dalle disposizioni vigenti, per suo nome e per suo conto i contributi pubblici erogati dall'Autorità competente, in caso di anticipo dei medesimi da parte del Condifesa stesso.

2.I) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Eventuali deduzioni effettuate dai Periti dovranno essere espresse nello spazio all'uopo destinato nel bollettino di campagna, con la causale e indicando poi il valore residuo.

I controlli preliminari e quelli in corso di rilevazione effettuati dai Periti possono mettere in evidenza irregolarità per le quali devono essere inserite nel bollettino osservazioni e riserve.

2.L) APPLICAZIONE REGOLAMENTO IVASS N° 41/2018

Secondo la normativa vigente, prima dell'adesione alla Copertura assicurativa regolata dalla presente Convenzione, il Contraente consegna ai Soci assicurandi, direttamente o anche tramite gli Intermediari della Società, le Condizioni Generali e Speciali di assicurazione prestate dalla Società.

2.M) DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto dalla Società prima della sottoscrizione della presente Convenzione le Condizioni di assicurazione, che verranno consegnate a tutti i Soci Assicurati prima della sottoscrizione dei certificati secondo le modalità previste al precedente punto 2.L).

2.N) PERITI ESTIMATORI

La Società comunicherà i nominativi dei periti coordinatori responsabili dell'organizzazione delle operazioni peritali.

Il Contraente, anche a mezzo di propri incaricati, ha la facoltà di assistere alle operazioni peritali per verificare la concordanza delle operazioni con le clausole contrattuali.

I periti trasmetteranno periodicamente al Contraente la copia di spettanza dei bollettini di campagna redatti per le partite oggetto di perizia. Tale trasmissione comprenderà anche gli eventuali bollettini non firmati dall'Assicurato per mancata accettazione della perizia.

2.O) TERZI PERITI

Ai sensi dell'Art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione, (comma 3), il terzo Perito sarà scelto tra i sottoelencati nominativi:

UVA E FRUTTA

Follador dott. Giovanni Via Trieste, 28/A – 31050 COMBAI (TV) – 0438/893922 – 338/6094309

Grifoni dott. Francesco Via Gioberti, 13 – 71100 FOGGIA – 347/4292080 – 0881/619911

Maresi p.a. Ugo Via Piave, 37 – 62100 MACERATA – 0733/239222

Martelli p.a. Alessandro Via Appia, 38 – 40026 IMOLA (BO) – 0542/756537

Martino dott. Marcello Viale Europa, 42 – 71100 FOGGIA – 0881/632008

Russo geom. Luigi Via Palestro, 16 – 12038 SAVIGLIANO (CN) – 0172/712580 – 0172/715192

Valli dott. Rolando Via Barche, 6 – 42100 REGGIO EMILIA – 0522/26475

CEREALI E SOIA

Ferraro geom. Michele Via Trino, 54 – 13100 VERCELLI – 0161/212774-36173

Gatti geom. Battista Villabelgiardino, 61 – 46040 CERESARA (MN) – 0376/849856

Grifoni dott. Francesco Via Gioberti, 13 – 71100 FOGGIA – 347/4292080 – 0881/619911

Lanza p.a. Raffaello Via Petrarca, 5 – 37045 LEGNAGO (VR) – 0422/20364

Maresi p.a. Ugo Via Piave, 37 – 62100 MACERATA – 0733/239222

Martino dott. Marcello Viale Europa, 42 – 71100 FOGGIA – 0881/632008

Palvarini geom. Bruno Viale Fermi, 1 – 46030 BIGARELLO (MN) – 0376/45021-320546

Rancati p.a. Gianfranco Via S. Maria Assunta, 8 – 26010 RONCADELLO (CR) – 0373/94223

Taino geom. Giampiero Via Porzi, 19 – 26013 CREMA (CR) 0373/256002 338/8017242

TABACCO

Brandoni p.a. Tommaso Via C. Colombo, 52 – 60022 CASTELFIDARDO (AN) – 071/78512

Grifoni dott. Francesco Via Gioberti, 13 – 71100 FOGGIA – 347/4292080 – 0881/619911

Manciatì geom. Franco Via le Contesse, 9 – 52044 CORTONA (AR)

Mencucci p.a. Ferruccio Via Bandita, 87 – Fraz. Bettolle – 53040 SINALUNGA (SI) – 0577/624179

POMODORO E PRODOTTI SPECIALI

Grifoni dott. Francesco Via Gioberti, 13 – 71100 FOGGIA – 347/4292080 – 0881/619911

Martelli p.a. Alessandro Via Appia, 38 – 40026 IMOLA (BO) – 0542/756537

Martino dott. Marcello Viale Europa, 42 – 71100 FOGGIA – 0881/632008

In via principale: ai periti di parte è data facoltà di nominare il terzo perito, scelto tra i nominativi in elenco, sempre che vi sia la condivisione di entrambi.

In via subordinata: in mancanza di detta condivisione, il perito deve essere scelto nell'ambito di questo elenco ricorrendo al sorteggio.

2.Q) VALIDITA' TERRITORIALE

Le Condizioni Normative Generali, Speciali e tariffarie, sono valide per le Province di riferimento diretto del Contraente, firmatario della presente Convenzione. In merito a certificati con traenza il suddetto Contraente, ma relativi ad appezzamenti ubicati in Province diverse da quelle di riferimento, le Condizioni Normative Generali, Speciali e tariffarie sono quelle concordate con l'Organismo Collettivo di difesa locale. Qualora detto Organismo Collettivo locale non ci fosse o non fosse oggetto di Convenzione con Vittoria Assicurazioni S.p.A., le Condizioni Normative Generali, Speciali e Tariffarie verranno fornite da Vittoria Assicurazioni S.p.A.

2.R) DATI AGROMETEOROLOGICI

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati metereologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 20 kmq, su cui insiste l'appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione. Sono riconosciuti i dati forniti dalla Società Privata Radar Meteo. L'assenza di stazioni meteo nell'ambito territoriale sopra previsto, e/o di dati ufficiali forniti da Enti o Istituti preposti non pregiudicano l'eventuale liquidazione del danno.